

Comune di Dovera
Provincia di Cremona



**“REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’ISOLA
ECOLOGICA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI
INGOMBRANTI E PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED
ASSIMILABILI”**

Dovera, li 15 maggio 2002

INDICE

- Art. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2: DEFINIZIONI
- Art. 3: PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO
- Art. 4: SPAZZAMENTO DELLE VIE E DELLE PIAZZE
- Art. 5: RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI
- Art. 6: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI
- Art. 7: REQUISITI PER L'ATTUAZIONE
- Art. 8: LOCALIZZAZIONE DEI SITI E DEI CONTENITORI
- Art. 9: TIPOLOGIA DEI CONTENITORI
- Art. 10: MODALITÀ' DI CONFERIMENTO
- Art. 11: FREQUENZA E MODALITÀ' DELLA RACCOLTA
- Art. 12: MODALITÀ' DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PERICOLOSI
- Art. 13: RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA
- Art. 14: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
- Art. 15: RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO, METALLO, PLASTICA, CARTA, FRIGORIFERI, COMPONENTI ELETTRICI E POLISTIROLO DI PROVENIENZA DOMESTICA
- Art. 16: RACCOLTA CONVENZIONATA DEI RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI
- Art. 17: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE
- Art. 18: PIATTAFORME CONSORTILI
- Art. 19: ORARI DI APERTURA DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE
- Art. 20: PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICABILI
- Art. 21: PULIZIA DEI MERCATI E DEI BANCHI DI VENDITA ALL'APERTO
- Art. 22: AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, ECC.
- Art. 23: CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI
- Art. 24: DISPOSIZIONI DIVERSE
- Art. 25: ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
- Art. 26: OBBLIGHI DEI CITTADINI
- Art. 27: ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
- Art. 28: OBBLIGHI DEL PERSONALE DI CONTROLLO
- Art. 29: TUTELA DEL PERSONALE COMUNALE
- Art. 30: VIGILANZA
- Art. 31: DIVIETI E SANZIONI
- Art. 32: NORMA FINALE

Articolo 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili nel territorio del Comune di Dovera (CR) e viene adottato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 05/02/97 n. 22 e successive integrazioni ed ai sensi della L.R. 01/07/1993 n. 21.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- ai rifiuti tossici e nocivi;
- ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.Lgs. 17/03/95 n. 230 e s.m.i.;
- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali e tutti i prodotti utilizzati nell'attività agricola;
- agli scarichi disciplinati dalla D.Lgs. 11/05/99 n. 152 e s.m.i. riguardante le norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- alle emissioni nell'aria soggette alla disciplina di cui alla L. 13/7/1966 n. 615 ed ai regolamenti di esecuzione;
- agli esplosivi.

Articolo 2: DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- a) servizio di raccolta differenziata organizzata dal Comune: organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti fin dalla fase di conferimento finalizzato a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti. Rientrano in tale servizio tutte le attività a partire dalla fase di conferimento, fino all'attività di gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata;
- b) isola ecologica per la raccolta differenziata a livello comunale: area a cui possono accedere direttamente i cittadini, destinata ad ammassare, selezionare e cedere a terzi i rifiuti urbani provenienti dalle raccolte differenziate (carta, cartone e similari, vetro, plastica, legno, scarti vegetali in genere, ingombranti, ferro e batterie esauste);
- c) piattaforma per la raccolta differenziata a livello consortile: area attrezzata destinata a ricevere, stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata (carta, cartone e similari, vetro, plastica, legno, scarti vegetali in genere, ingombranti, ferro, batterie esauste, componenti elettrogeni, apparecchiature contenenti CFC, rifiuti misti di costruzione e demolizione, lampade a scarico e tubi catodoci, cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, cavi e materiali elettrici in genere);
- d) cittadini: i soli residenti nel Comune di DOVERA;
- e) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- f) raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
- g) ammasso temporaneo: il deposito di residui effettuato all'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi;
- h) stoccaggio provvisorio: il deposito di residui effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo;
- i) trasporto: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;
- j) frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;

- k) frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero non siano suscettibili di recupero.

Articolo 3: PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

Le attività di conferimento e di raccolta differenziata sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e devono essere evitati tutti i rischi di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) si deve evitare qualsiasi dispersione dei rifiuti, anche se dipendente dall'azione di animali, ricorrendo agli opportuni accorgimenti;
- e) i rifiuti devono essere depositati in idonei contenitori ed in modo che possano essere prelevati con facilità dal personale addetto.

Articolo 4: SPAZZAMENTO DELLE VIE E DELLE PIAZZE

Lo spazzamento delle vie e delle piazze sarà assicurato, in maniera continua, entro i perimetri del centro abitato definito con delibera G.C. n. 87 del 26/05/1999.

Detto servizio sarà intensificato in occasione di fiere, mercati, ricorrenze speciali, ecc.

Nelle zone non comprese nei perimetri del centro abitato saranno assicurati interventi periodici e straordinari al fine di rimuovere, in ogni caso, qualsiasi motivo negativo ai fini igienico – sanitario.

Articolo 5: RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

Nelle operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti il personale deve evitare di produrre qualsiasi rumore molesto e fare uso delle attrezzature con la massima diligenza assicurando, in particolare, ogni accorgimento per evitare esalazioni moleste.

Tutte le operazioni dovranno essere svolte in modo da evitare qualsiasi dispersione.

E' fatto assoluto divieto al personale di sostare con i mezzi di raccolta oltre il tempo strettamente necessario per le relative operazioni.

Articolo 6: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili viene effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1° della L.R. 21/93.

Il Consorzio Cremasco, al quale questo Comune aderisce e cui ha delegato la gestione del servizio rifiuti, è tenuto all'obbligo di dichiarazione alla Provincia, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 21/93.

Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:

- 1) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tali e quali;
- 2) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fino dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- 3) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;

- 4) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- 5) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Il presente regolamento definisce:

- a) le modalità per determinare la localizzazione dei siti destinati all'alloggiamento dei contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- b) il numero e le caratteristiche dei contenitori in cui viene conferita la frazione da raccogliere;
- c) le modalità di conferimento da parte degli utenti;
- d) la frequenza della raccolta;
- e) la frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori.

Articolo 7: REQUISITI PER L'ATTUAZIONE

L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata deve essere realizzata tenendo conto:

- delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alla stagione ed al clima;
- del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- dei sistemi di recupero;
- dei sistemi di smaltimento finale;
- della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

Articolo 8: LOCALIZZAZIONE DEI SITI E DEI CONTENITORI

La localizzazione dei siti per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonché il posizionamento dei cassonetti e dei contenitori, sono disposti dall'ufficio o dal servizio comunale competente, in accordo con gli uffici del Consorzio Cremasco.

La localizzazione dei siti di cui al comma precedente tiene conto oltre che delle esigenze di arredo urbano anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio da parte dell'ente gestore.

Per l'espletamento dei servizi di raccolta differenziata sono utilizzate le piattaforme consortili e le piazzole comunali ad esse funzionalmente abbinate e le stazioni di trasferimento così come previsto dalla L.R. 21/93.

E' vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto durante le operazioni di svuotamento.

Articolo 9: TIPOLOGIA DEI CONTENITORI

Il Consorzio Cremasco, in accordo con il Comune ed in relazione alle specifiche esigenze locali, stabilisce il numero e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere ed alla densità abitativa della zona interessata.

I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.

Articolo 10: MODALITÀ DI CONFERIMENTO

Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto a depositarli separatamente negli appositi contenitori.

Il conferimento in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

- 1) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;
- 2) è vietato introdurre nei contenitori:
 - sostanze liquide;
 - materiale acceso o non completamente spento;
 - materiali (metallici e non) che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
 - rifiuti speciali e/o tossici e nocivi;
 - rifiuti pericolosi;
 - frazioni passibili di raccolta differenziata e non compatibili con la destinazione specifica del contenitore;
- 3) i materiali voluminosi, e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore devono essere rotti, piegati o pressati in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro;

Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi è in particolare regolato dalle seguenti norme:

- 1) i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;
- 2) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione;
- 3) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

Il conferimento deve avvenire in modo separato a seconda delle differenti tipologie di rifiuto da raccogliere, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della L.R. 21/93.

In caso di raccolta differenziata a domicilio (prelievo porta a porta) la collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati dagli uffici comunali competenti, in accordo con gli uffici del Consorzio Cremasco. I materiali, in ogni caso, devono essere raccolti in appositi sacchi e posizionati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti.

Articolo 11: FREQUENZA E MODALITÀ DELLA RACCOLTA

La frequenza della raccolta differenziata viene indicativamente determinata nel seguente modo:

- frazione secca dei rifiuti urbani (prelievo porta a porta): con frequenza settimanale;
- frazione umida dei rifiuti urbani (prelievo porta a porta): con frequenza bisettimanale;
- prodotti vetrosi raccolti con contenitori posizionati su area pubblica: con frequenza quindicinale;
- prodotti in plastica raccolti con contenitori posizionati su area pubblica: con frequenza settimanale/quindicinale;
- lattine in alluminio a banda stagnata raccolti con contenitori posizionati su area pubblica: con frequenza quadrimestrale;
- carta e cartone raccolti con contenitori posizionati su area pubblica: con frequenza settimanale/quindicinale;
- pile con contenitori posizionati su area pubblica: con frequenza bimestrale.

Le frequenze sopraindicate potranno essere modificate dal Consorzio Cremasco, su segnalazione del Comune, sulla base delle esigenze riscontrate durante l'effettuazione del servizio.

Qualora per sopravvenute esigenze si rendesse opportuno organizzare i servizi di raccolta differenziata a domicilio, il Consorzio Cremasco stabilirà, in accordo con il Comune, le modalità e le frequenze degli interventi.

Il soggetto gestore del servizio di raccolta differenziata provvederà ad assicurare la pulizia dei contenitori attraverso il lavaggio con detergenti per l'igienizzazione dei contenitori stessi, effettuato con frequenza stabilita dal Consorzio Cremasco, su segnalazione di questo Comune.

Articolo 12: MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PERICOLOSI

E' fatto divieto di conferire i rifiuti pericolosi, di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) della L.R. n. 21/93, nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni rifiuti urbani ed assimilabili.

I rifiuti di cui al primo comma devono, a cura del produttore, essere ammassati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente.

I seguenti rifiuti pericolosi devono essere conferiti rispettivamente:

- 1) le batterie presso le piattaforme e/o piazzole per la raccolta differenziata di cui all'art. 10 della L.R. 21/93 o presso i punti di rivendita;
- 2) i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossici) o "F" (infiammabili) e le lampade a scarica e tubi catodici devono obbligatoriamente essere conferiti a cura del produttore presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa, presso le apposite piattaforme per la raccolta differenziata in appositi contenitori dotati di idonei dispositivi di sicurezza;
- 3) le pile in appositi contenitori presso rivenditori di pile o in appositi contenitori posizionati su area pubblica;
- 4) i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, in appositi contenitori collocati presso gli ospedali, case di cura e simili, farmacie o posizionati su area pubblica;
- 5) le siringhe sia da uso privato che rinvenute sulle aree pubbliche del territorio comunale in appositi contenitori;
- 6) le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti sono conferiti dal produttore al rivenditore specializzato oppure direttamente alla piattaforma per la raccolta differenziata.

Articolo 13: RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA

Il conferimento della frazione umida dei rifiuti urbani deve essere effettuato con le seguenti modalità:

- raccolta a domicilio (porta a porta) in sacchi o altri involucri a perdere di materiale biodegradabile o cartaceo;
- conferimento dei rifiuti in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale.

Il conferimento di erba tagliata, nonché i tronchi e le ramaglie devono essere conferiti presso le piattaforme per la raccolta differenziata e le piazzole di raccolta o direttamente presso gli impianti di compostaggio, di cui all'art. 11 comma 1 della L.R. 21/93.

Articolo 14: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

Il conferimento e la raccolta dei rifiuti ingombranti devono essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- a) conferimento, effettuato direttamente dal produttore, alle piattaforme per la raccolta differenziata o alle piazzole di raccolta ad esse funzionalmente abbinate all'uopo attrezzate;
- b) raccolta presso la medesima abitazione dell'utente previa specifica richiesta al gestore del servizio.

E' assolutamente vietata ogni forma di cernita del materiale conferito.

Articolo 15: RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO, METALLO, PLASTICA E CARTA, FRIGORIFERI, COMPONENTI ELETTRONICI E POLISTIROLO DI PROVENIENZA DOMESTICA

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti di cui all'art. 5 comma 2 lettere d2), d3), d4) e d5 della L.R. 21/93 (materiali in vetro, contenitori in plastica, materiali in metallo, carta e cartone), potrebbero essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- a) conferimento presso gli appositi contenitori situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche;
- b) raccolta a domicilio secondo modalità e tempi prefissati dal Consorzio Cremasco in accordo con l'ufficio comunale competente (prelievo porta a porta);
- c) conferimento presso le piattaforme per la raccolta differenziata o le piazzole di raccolta ad esse funzionalmente abbinate all'uopo attrezzate.

Il conferimento dei rifiuti di cui all'art. 5, comma 2, lettere d6), d7) e d8) della L.R. 21/93 di provenienza domestica (frigoriferi, frigocongelatori e similari, componenti elettronici e polistirolo espanso ed altri materiali espansi provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali o servizi) viene effettuato presso il rivenditore specializzato, oppure direttamente dal produttore presso le piattaforme per la raccolta differenziata o le strutture ad esse abbinate.

Articolo 16: RACCOLTA CONVENZIONATA DEI RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilabili agli urbani, ai residui provenienti dai centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazione alimentare, ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché uffici, attività artigianali e commerciali, ove la raccolta sia operata a seguito di convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della L.R. 21/93 o con consorzi volontari o riciclatori diversi che garantiscano l'effettivo riciclo dei materiali recuperati in modo differenziato.

Articolo 17: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE

Possono essere conferiti al centro di raccolta solo i seguenti rifiuti:

- 1) rifiuti ingombranti;
- 2) rifiuti provenienti dalle attività di manutenzione dei giardini di civile abitazione;
- 3) rifiuti urbani residui dalle attività di spazzamento delle strade;
- 4) materie prime secondarie suscettibili di riutilizzo;
- 5) rifiuti urbani pericolosi (per i quali siano in atto i servizi di raccolta differenziata);
- 6) rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani;
- 7) abiti e scarpe usati;

8) altri rifiuti.

1) RIFIUTI INGOMBRANTI

Per rifiuti ingombranti si intendono tutti i beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in genere.

I rifiuti ingombranti, così come definiti dal D. Lgs. 05/02/1997 n. 22, possono essere conferiti al centro di raccolta direttamente a cura dei cittadini e depositati in appositi cassoni raccoglitori da parte degli utenti stessi.

Per quanto riguarda i rifiuti costituiti da mobili di legno ecc., questi dovranno essere opportunamente ridotti in pezzi di dimensioni non superiori a cm 50x50 ed esenti da parti metalliche che ne compromettano il recupero.

2) RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI DI CIVILE ABITAZIONE

I rifiuti provenienti dalla sistemazione dei giardini di civile abitazione, devono essere conferiti a cura dei cittadini in forma tale da contenere il più possibile il volume.

E' vietato l'uso di materiale plastico per sigillare o contenere i rifiuti in questione.

I rifiuti devono essere depositati in un apposito contenitore secondo le indicazioni del personale di controllo.

3) RIFIUTI URBANI RESIDUI DALLE ATTIVITÀ DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE

I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade devono essere conferiti al centro di raccolta a cura del personale incaricato di eseguire le operazioni di pulizia delle strade.

L'accumulo del materiale deve avvenire in apposito cassone separato da quello destinato per la raccolta degli altri rifiuti e non accessibile da parte dei cittadini.

Sono esclusi i rifiuti provenienti dalla pulizia dei pozzetti stradali.

4) MATERIE PRIME SECONDARIE SUSCETTIBILI DI RIUTILIZZO

Per materie prime secondarie si intendono quelle materie suscettibili di riutilizzo quali vetro, plastica, alluminio, carta e cartone, metalli ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il cui riutilizzo si dimostri economicamente conveniente, anche in relazione ai vantaggi ambientali diretti e indiretti.

Il conferimento delle materie prime secondarie provenienti dai rifiuti urbani deve avvenire a cura dei cittadini o del servizio di raccolta differenziata, qualora istituito.

Tali materie devono essere depositate negli appositi contenitori da parte dei cittadini e devono essere assolutamente esenti da materiali estranei che ne comprometta il recupero.

5) RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

I rifiuti urbani pericolosi (per i quali siano in atto i servizi di raccolta differenziata), ivi compresi gli oli minerali e vegetali usati, possono essere conferiti al centro di raccolta a cura dei cittadini o del servizio di raccolta differenziata, qualora istituito.

L'accettazione di batterie d'auto e di prodotti e relativi contenitori etichettati con simboli di pericolo, è condizionata dalla sottoscrizione, da parte del cittadino, di una dichiarazione attestante la provenienza del rifiuto da attività non produttive.

Per i rifiuti urbani pericolosi il conferimento separato è obbligatorio per legge.

6) RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

I rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani possono essere conferiti al centro di raccolta a cura direttamente delle imprese produttrici, regolarmente iscritte nei ruoli dei tributi comunali e muniti di apposita tessera d'ingresso.

ammesso il deposito nel centro dei soli materiali per i quali siano in atto forme di raccolta differenziata e dei rifiuti ingombranti non riciclabili.
I rifiuti raccolti devono essere depositati negli appositi contenitori.
La cernita ed il recupero di materiali provenienti dai rifiuti speciali assimilabili sono vietati. Tali materiali dovranno essere assolutamente esenti da materiale estraneo che ne comprometta il recupero.

7) ABITI E SCARPE USATI

Gli abiti e le scarpe usati possono essere conferiti al centro di raccolta direttamente a cura dei cittadini e depositati in appositi cassoni raccoglitori da parte degli utenti stessi.

8) ALTRI RIFIUTI

I rifiuti raccolti in occasione di campagne finalizzate alla pulizia dei boschi e delle aree di particolare rilevanza ambientale, possono essere depositati nel centro per il solo tempo necessario al conferimento degli stessi agli impianti di smaltimento e comunque non oltre 48 ore.
Il deposito di tali rifiuti dovrà avvenire su area impermeabilizzata e separata dai contenitori destinati all'ammasso degli altri rifiuti.

Dove sia possibile sono ammesse operazioni di selezione atte a recuperare o a destinare a smaltimento differenziato determinate frazioni merceologiche.

I rifiuti speciali o tossico-nocivi rinvenuti in stato di abbandono su aree pubbliche o private soggette a uso pubblico possono essere eccezionalmente depositati nel centro in luogo coperto e controllato, accessibile solo al personale di controllo, fino al momento del loro conferimento presso le piattaforme consortili atte a riceverli.

Articolo 18: PIATTAFORME CONSORTILI

Nelle piattaforme consortili è possibile conferire oltre che tutti i rifiuti fino ad ora elencati anche i seguenti rifiuti:

componenti elettrogeni, apparecchiature contenenti CFC, rifiuti misti di costruzione e demolizione, lampade a scarico e tubi catodici, cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, cavi e materiali elettrici in genere, batterie, oli alimentari e minerali esausti, imballaggi in genere, polistirolo espanso ed altri materiali espansi provenienti da attività artigianali/commerciali o similari, contenitori etichettati "T" e "F", frigoriferi, frigocongelatori e simili.
Detti rifiuti potranno essere conferiti solo nelle piattaforme consortili autorizzate.

Articolo 19: ORARI DI APERTURA DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE

Gli orari di apertura al pubblico del centro di raccolta verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale in base alle esigenze dei cittadini ed in rapporto alla stagione.

Articolo 20: PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICABILI

I luoghi di uso pubblico dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza. Qualora i responsabili di cui sopra non vi provvedessero e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un congruo termine di tempo.

Trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco emanerà ordinanza a carico dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a loro spese.

Articolo 21: PULIZIA DEI MERCATI E DEI BANCHI DI VENDITA ALL'APERTO

I concessionari o occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso collettivo, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto dei rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività.

Gli stessi concessionari avranno, inoltre, la possibilità di lasciare eventuali rifiuti urbani od assimilabili agli urbani sullo spazio pubblico, salvo pagamento della rispettiva tassa così come definita dall'art. n. 12 del Regolamento per l'Applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.

Articolo 22: AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, ECC.

I gestori di servizi pubblici che occupino in concessione aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, anche con l'installazione dei adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio della via o piazza prospiciente.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area occupata deve risultare perfettamente ripulita.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. I rifiuti urbani interni prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Articolo 23: CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, a operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Comune o dall'Ente gestore fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti.

Articolo 24: DISPOSIZIONI DIVERSE

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino marciapiedi e percorsi pedonali in genere e aree verdi, adottando le necessarie misure e cautele a non sporcare gli spazi pubblici.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da attività, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare feste, sagre, corse o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze o aree pubbliche, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative indicando le aree che si intendono effettivamente impegnare o utilizzare, e saranno tenuti inoltre a provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Articolo 25: ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili ai fini urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.

L'Associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza specificando la/le frazione/i di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.

La giunta comunale, su relazione dell'apposito servizio, procederà al rilascio dell'atto formale.

L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare il servizio di volontariato offerto da persone anziane e pensionati residenti, o Associazioni di volontariato, in attività di pubblico interesse connesse allo sviluppo e diffusione dei servizi sul territorio comunale.

Le attività lavorative da affidare saranno conferite esclusivamente a volontari sia con impegno spontaneo singolo che di gruppo, sia ad associazioni con sede a Dovera costituite per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale così come definite dalla L. 266/91.

Al fine di favorire la spontaneità del servizio verranno adottati meccanismi di impiego flessibile la cui attivazione è demandata alla Giunta Comunale. Il controllo è invece affidato all'Assessore competente per il servizio.

Articolo 26: OBBLIGHI DEI CITTADINI

I cittadini devono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.

I cittadini sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori, avendo cura di rispettare le relative destinazioni. Durante le operazioni di conferimento i cittadini sono tenuti ad osservare scrupolosamente le norme del presente regolamento e le istruzioni impartite dal personale di controllo.

I cittadini sono, altresì, tenuti a rispettare gli orari di apertura definiti dall'Amministrazione stessa.

Articolo 27: ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco nell'ambito della propria competenza, ordina il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga delle disposizioni vigenti, informando tempestivamente la Regione ed il Ministero della Sanità.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle vigenti leggi, alla tutela della sicurezza pubblica.

Articolo 28: OBBLIGHI DEL PERSONALE DI CONTROLLO

Il personale incaricato di custodire e di controllare il centro di raccolta è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme del presente regolamento e delle istruzioni o direttive impartite dal competente ufficio comunale.

In particolare il personale di controllo è tenuto a:

- curare l'apertura e la chiusura del centro negli orari prefissati;
- essere costantemente presente durante l'apertura del centro;
- fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono al centro tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
- curare la pulizia delle platee e dei contenitori assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezioni delle strutture;

- curare che il conferimento a terzi dei rifiuti raccolti avvenga regolarmente a cura delle imprese autorizzate, siglando e consegnando all'ufficio comunale competente le bolle di accompagnamento rilasciate dai vettori;
- curare la registrazione dei materiali in uscita;
- segnalare al competente ufficio comunale ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione del centro, nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti;
- curare che, nei casi previsti, il conferimento dei rifiuti avvenga mediante compilazione e sottoscrizione di apposita attestazione e, in questi casi, verificare l'accettazione del materiale consegnato.

Articolo 29: TUTELA DEL PERSONALE COMUNALE

Nello svolgimento dei servizi di competenza comunale dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dalle Leggi e dai regolamenti vigenti in materia di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il personale addetto a tale servizio dovrà essere:

- selezionato all'atto di assunzione, mediante visita medica specialistica che accerti l'idoneità fisica al particolare tipo di lavoro;
- sottoposto, successivamente, a controlli periodici, per accertare la persistenza della suddetta idoneità;
- sottoposto a trattamenti di profilassi immunitaria prescritti dalla competente autorità sanitaria;
- adeguamento dedotto sui rischi specifici cui è esposto, sulle modalità di prevenzione dei danni derivati dai rischi predetti e sull'uso obbligatorio, durante le ore di servizio, dei mezzi di protezione (tute, guanti, caschi, maschere, ecc.) dati loro in dotazione dall'Amministrazione o dall'Ente gestore. Ciascun lavoratore dovrà disporre:

di appositi locali chiusi ove depositare abiti ed effetti personali, nonché di locali separati per gli indumenti da lavoro che andranno lavati e disinfettati possibilmente ogni giorno;

acqua corrente in quantità sufficiente per le necessarie operazioni di pulizia, di docce, di lavabi, di latrine, in numero adeguato al personale occupato, e di detersivi ed attrezzi per asciugarsi.

Articolo 30: VIGILANZA

A far tempo dall'istituzione dei servizi di raccolta differenziata, la vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi.

Alla Provincia territorialmente competente spetta l'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e sulla gestione delle piattaforme autorizzate.

Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 12 comma 2 della L.R. 21/93 i quantitativi raccolti per ciascuna frazione sono oggetto di valutazione qualitativa e quantitativa da parte della Provincia territorialmente competente.

Articolo 31: DIVIETI E SANZIONI

E' fatto espresso divieto di:

1. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nell'area di raccolta;
2. effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito;
3. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dal centro di raccolta;
4. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori o dei siti preposti all'ammasso;

5. utilizzare il sacco nero/opaco (è ammesso solo il sacco trasparente o semitrasparente)
6. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
7. occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti non ammessi;
8. accedere ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
9. introdursi nell'area di raccolta fuori dai giorni e dagli orari di apertura al pubblico;
10. interrare in luoghi da quelli eventualmente previsti qualsiasi tipo di rifiuto;
11. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dal centro di raccolta;
12. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori o dei siti preposti all'ammasso.

Gli utenti devono rispettare le prescrizioni tecnico-operative del servizio così come richieste dal gestore.

A norma dell'art. 14 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., il trasgressore, se individuato, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dei luoghi.

Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite, fatte salve le responsabilità civili e penali, nonché l'applicazione delle altre sanzioni dirette ed accessorie previste dal Titolo V, Capo 1[^] del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., con il pagamento delle seguenti sanzioni amministrative:

- abbandono o deposito di rifiuti sul suolo o immissione degli stessi in acque superficiali o sotterranee: minimo euro 103,29 – massimo euro 619,75 (art. 50 D.Lgs. 5/2/97 n. 22 e s.m.i.), pagabile in misura ridotta da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale in base all'art. 16 delle 24/11/1981 n. 689 in euro 206,58;
- abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo: minimo euro 25,82 – massimo euro 154,94 (art. 50 D.Lgs. 5/2/97 n. 22 e s.m.i.), pagabile in misura ridotta da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale in base all'art. 16 delle 24/11/1981 n. 689 in euro 51,65;
- abbandono o deposito incontrollato sul suolo o immissione degli stessi in acque superficiali o sotterranee da parte di titolari di imprese e responsabili Enti: denuncia penale (art. 51 D.Lgs. 5/2/97 n. 22 e s.m.i.);
- immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi terziari di qualsiasi natura: minimo euro 103,29 – massimo euro 619,75 (art. 50 D.Lgs. 5/2/97 n. 22 e s.m.i.), pagabile in misura ridotta da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale in base all'art. 16 delle 24/11/1981 n. 689 in euro 206,58;
- danneggiamento o esecuzione di scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibile dall'Ente gestore o dal Comune per il contenimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per la raccolta differenziata): minimo euro 51,65 – massimo euro 309,87, pagabile in misura ridotta da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale in base all'art. 16 delle 24/11/1981 n. 689 in euro 103,29;
- cernita nei contenitori dei rifiuti urbani o di quelli della raccolta differenziata: minimo euro 25,82 – massimo euro 154,94, pagabile in misura ridotta da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale in base all'art. 16 delle 24/11/1981 n. 689 in euro 51,65;
- deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori: minimo euro 25,82 – massimo euro 154,94, pagabile in misura ridotta da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale in base all'art. 16 delle 24/11/1981 n. 689 in euro 51,65;

- conferimento nei contenitori dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata di rifiuti che per tipologia, caratteristiche e condizioni particolari non devono essere conferiti all'interno di tali contenitori: minimo euro 25,82 – massimo euro 154,94, pagabile in misura ridotta da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale in base all'art. 16 delle 24/11/1981 n. 689 in euro 51,65;
- deposito dei rifiuti ingombranti e di qualunque tipo accanto ai contenitori dei rifiuti urbani per la raccolta differenziata: minimo euro 25,82 – massimo euro 154,94, pagabile in misura ridotta da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale in base all'art. 16 delle 24/11/1981 n. 689 in euro 51,65;
- conferimento dei rifiuti urbani non racchiusi negli appositi sacchetti: minimo euro 25,82 – massimo euro 154,94, pagabile in misura ridotta da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale in base all'art. 16 delle 24/11/1981 n. 689 in euro 51,65;
- conferimento nei contenitori dei seguenti rifiuti: speciali (minimo euro 51,65 - massimo euro 309,87, pagabile in misura ridotta da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale in base all'art. 16 delle 24/11/1981 n. 689 in euro 103,29); pericolosi (denuncia penale);
- spostamento non autorizzato dei contenitori dalle posizioni individuate dal Comune o dall'Ente gestore: minimo euro 25,82 - massimo euro 154,94, pagabile in misura ridotta da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale in base all'art. 16 delle 24/11/1981 n. 689 in euro 151,64;
- mancato rispetto dell'obbligo della raccolta differenziata: minimo euro 51,65 - massimo euro 154,94, pagabile in misura ridotta da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale in base all'art. 16 delle 24/11/1981 n. 689 in euro 103,29;
- mancato conferimento dei rifiuti organici umidi in appositi sacchi a perdere o contenitori rigidi atti ad impedire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti o lo scolo dei materiali putrescibili: minimo euro 25,82 - massimo euro 154,94, pagabile in misura ridotta da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale in base all'art. 16 delle 24/11/1981 n. 689 in euro 51,65;
- violazione dell'obbligo di garantire la pulizia delle aree pubbliche in prossimità di cantieri edili, pubblici esercizi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti, posti di vendita, mercati e nelle operazioni di carico e scarico merci: minimo euro 103,29 - massimo euro 619,75, pagabile in misura ridotta da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale in base all'art. 16 delle 24/11/1981 n. 689 in euro 206,58;
- immissione di sostanze liquide inquinanti nei pozzetti stradali: denuncia penale (D.Lgs. 5/2/97 n. 22 – L. 319/76 e s.m.i.);
- mancato conferimento dei rifiuti organici umidi in appositi sacchi a perdere o contenitori rigidi atti ad impedire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti o lo scolo dei materiali putrescibili: minimo euro 25,82 - massimo euro 154,94, pagabile in misura ridotta da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale in base all'art. 16 delle 24/11/1981 n. 689 in euro 51,65;
- abbandono dei veicoli a motore, rimorchi e simili: minimo euro 103,29 - massimo euro 619,75, pagabile in misura ridotta da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale in base all'art. 16 delle 24/11/1981 n. 689 in euro 206,58.

In assenza di disposizioni normative specifiche, il Sindaco con apposite ordinanze, si riserva la possibilità di determinare in casi di particolare gravità e rilevanza pubblica, sanzioni per importi superiori che vanno da un minimo di euro 1000,00 ad un massimo di euro 6.000,00.

Articolo 32: NORMA FINALE

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente regolamento, anche per quanto riguarda aspetti sanzionatori, si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia.

Articolo 33: ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

Si intende revocata qualsiasi norma in contrasto con il presente regolamento.